



TRIBUNALE DI BERGAMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico, dr. Luca Verzeni
nel procedimento n. 324/2022 p.u. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
del consumatore proposto da [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), residente a [REDACTED], rappresentato e
difeso dall'avv. Liana Maria Nava come da delega in atti,

SENTENZA

Oggetto: omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'epigrafo ricorrente ha proposto il piano di ristrutturazione dei propri debiti, allegando la situazione di sovraindebitamento, la veste di consumatore ed indicando, in sostanza, il soddisfacimento totale dei creditori privilegiati e parziale, al 26,43%, dei creditori chirografari (oltre alla spese in prededuzione nell'intero ammontare) mediante destinazione di una somma di poco inferiore al quinto del proprio flusso reddituale netto (ferma restando, comunque, la destinazione di una quota pari ad un quinto della tredicesima e quattordicesima mensilità stipendiale) nonché della quota massima del t.f.r. anticipabile, quantificata, all'attualità, in euro 11.509,38.

Circa, in specie, detta quota di t.f.r., come da chiarimenti resi dal ricorrente, unitamente al gestore della crisi dr.ssa Enrica Legramandi, all'udienza del 21.01.2025 si evince che l'importo di euro 11.509,38 è pari alla somma netta che il [REDACTED] ha diritto a richiedere a [REDACTED] (fondo pensione complementare nel quale vengono accreditate le spettanze inerenti il t.f.r. del [REDACTED] sin da ora, lavorando per la società datrice di lavoro da oltre otto anni, e pertanto immediatamente disponibile per la copertura della posizione debitoria come da progetto in atti, evidenziandosi che l'accredito di detta somma da parte del fondo è immediato, una volta inoltrata la richiesta (richiesta motivata dal decorso degli otto anni senza alcun'altra precisa motivazione, in

conformità alla previsione di cui al punto 1.1.IV del documento anticipazioni depositato in atti).

Quanto al contenuto del piano ed all'allegazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'omologa dello stesso, valga quanto indicato nel ricorso depositato in data 08.10.2024, da intendersi in parte qua richiamato.

Il piano medesimo è stato presentato con il concorso dell'OCC dell'ODCEC di Bergamo che ha corroborato il "piano", mediante la relativa attestazione, inerente entità e composizione qualitativa dei debiti, veste di consumatore del proponente e fattibilità dello stesso.

Nel termine assegnato alcuno dei creditori ha presentato osservazioni od opposizioni al piano presentato.

L'OCC e, per esso, il difensore del proponente, ha depositato relazione in ordine alla ritualità delle comunicazioni, all'assenza di elementi di fatto modificativi della consistenza economica dei proponenti e/o di altri profili eventualmente impedienti l'omologazione.

Ciò posto, non essendovi questione, nei limiti di cognizione possibili sulla base, al postutto, dei soli elementi di fatto e di diritto rassegnati unilateralmente dal ricorrente, in ordine alla completezza della documentazione ed alla sussistenza dei presupposti, non solo sotto il pacifico rilievo del sovraindebitamento (sub speciae di vera e propria insolvenza), quanto anche sotto quello soggettivo, dal momento che l'indebitamento risale alle attività poste in essere da [REDACTED] in qualità di consumatore, persona fisica non assoggettabile ad alcuna delle procedure minori, né al concordato minore, non essendo egli imprenditore.

Nel merito, il piano, come già cennato nel decreto di apertura del 23.01.2025, si sostanzia nella erogazione per un certo tempo di una somma di poco inferiore al 1/5 pignorabile (ferma restando, comunque, la erogazione di quota pari ad 1/5 della tredicesima e quattordicesima mensilità stipendiale nonché la destinazione, a beneficio del ceto creditorio, della quota massima del t.f.r. liquidabile al [REDACTED] come sopra evidenziato), quale limite non certo applicabile ex se alle procedure concorsuali del

sovraindebitato, ma sicuramente valutabile come limite minimo di sacrificio richiedile al debitore al fine di conseguire il non lieve beneficio dell'esdebitazione. Il contenuto del piano, all'evidenza, si pone come in parte distonico rispetto all'art. 2740 c.c. Di là di ciò, va peraltro considerato che, verosimilmente anche sulla base di una valutazione comparativa degli esigui e malcerti risultati di una liquidazione controllata, nessun creditore ha avanzato osservazioni e tanto meno opposto il piano, talché lo stesso può ritenersi avallato, quanto meno per tacita acquiescenza da parte dei creditori, essendo peraltro pacifica la derogabilità del principio di cui all'art. 2740 c.c. sulla base dell'accordo delle parti, perseguito attraverso il pieno contraddittorio assicurato al ceto creditorio e alla rinuncia di fatto da parte dei creditori all'esercizio dello spettante jus ad loquendum riguardo il piano medesimo.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di cui in premessa, presentato dal
ricorrente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]),

- nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
- dichiara per l'effetto chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria e all'OCC per le rispettive incombenze ex art. 70 CCII.

Bergamo, lì 23.02.2025.

Il Giudice Est.

dott. Luca Verzeni